



Civile Ord. Sez. 6 Num. 9661 Anno 2020

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Data pubblicazione: 26/05/2020

ORDINANZA

sul ricorso 16680-2018 proposto da:

DE SANTIS LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO SOGLIANO 70, presso lo STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO AEQUITAS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE AMETRANO;

Full

- ricorrente -

contro

RAMINI ALESSIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAÀ DI BRUNO 87, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CIAFFI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

contro

SCHIAVONE GUENDALINA, SARA ASSICURAZIONI SPA;

*11323
R*

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 7504/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Luciana De Santis convenne in giudizio Guendalina Schiavone, davanti al Tribunale di Velletri, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni personali da lei subiti a causa dell'aggressione da parte di un cane di razza pitbull di proprietà della convenuta.

Si costituì in giudizio la convenuta, rilevando che il cane era, al momento dell'aggressione, custodito da Marika Schiavone e dal suo fidanzato Alessio Ramini; chiese, comunque, di poter chiamare in garanzia la s.p.a. Sara Assicurazioni per essere manlevata in caso di condanna.

La società di assicurazione si costituì chiedendo, a sua volta, di poter chiamare in garanzia il Ramini; il quale pure si costituì, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda dell'attrice e condannò la Schiavone, la società di assicurazione ed il Ramini, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, con il carico delle spese di lite; la sentenza ravvisò a carico della Schiavone la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., mentre a carico del Ramini quella di cui all'art. 2043 del codice civile.

2. La pronuncia è stata appellata in via principale dalla società di assicurazione e in via incidentale dal Ramini; e nelle more del giudizio è intervenuta una transazione tra la Sara Assicurazioni e la danneggiata,

TUC

per cui la Corte d'appello di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine a tale domanda.

Quanto, invece, all'appello incidentale, la Corte d'appello, con sentenza del 29 novembre 2017, ha ritenuto il gravame fondato, per cui ha rigettato la domanda proposta nei confronti del Ramini; ciò sul rilievo che la responsabilità del proprietario, riconosciuta in primo grado, andava ad escludere quella del custode, essendo le medesime alternative l'una all'altra.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre Luciana De Santis con atto affidato a due motivi.

Resiste Alessio Ramini con controricorso.

Guendalina Schiavone non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 del codice civile.

Osserva la ricorrente che la concreta dinamica dei fatti comproverebbe, nel caso di specie, la responsabilità solidale del proprietario e del custode, posto che nessuno dei due ha dimostrato l'imprevedibilità, eccezionalità o inevitabilità dell'evento, tanto più che entrambe le condotte hanno contribuito a determinare l'evento.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. La Corte d'appello ha richiamato, a sostegno della sua decisione, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve

True

dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanta sull'animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (così la sentenza 7 luglio 2010, n. 16023, in conformità ad altri precedenti, fra cui la sentenza 9 dicembre 1992, n. 13016; più di recente, v. la sentenza 22 dicembre 2015, n. 25738).

1.3. Questa giurisprudenza – che va ulteriormente confermata nella sede odierna – è stata tuttavia richiamata in modo improprio.

Le sentenze suindicate, infatti, hanno specificato che la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2052 cit. può essere posta a carico, in via alternativa, del proprietario dell'animale o di chi se ne serve per il periodo in cui l'ha in uso; e l'alternatività è dimostrata dall'uso della congiunzione disgiuntiva “o” contenuta nell'articolo citato. Dette sentenze, però, hanno anche chiarito che il carattere alternativo concerne la responsabilità ai sensi della disposizione citata, ma che tanto non impedisce «che dell'azione dell'animale possa rispondere anche altro soggetto, svincolato da un rapporto di custodia»; in tal caso non si tratta più di una responsabilità ai sensi dell'art. 2052 cit., bensì «di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., la quale presuppone l'accertamento del dolo o della colpa e può concorrere con quella indicata dall'art. 2052 cit.» (così le sentenze n. 13016 del 1992 e n. 16023 del 2010). In altre parole, il concorso di responsabilità è ben possibile ove i titoli siano diversi.

Nel caso specifico si è realizzata una situazione di questo genere. La sentenza impugnata, infatti, ha dato conto del fatto che il Tribunale aveva affermato la responsabilità solidale della Schiavone, della società

Tull

di assicurazione della medesima e del Ramini, la prima ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. e quest'ultimo ai sensi dell'art. 2043 del medesimo codice. Il primo giudice, quindi, aveva condannato entrambi i soggetti che avevano avuto la responsabilità dell'animale, sul presupposto evidente che la danneggiata avesse esteso la propria domanda, ai sensi dell'art. 2043 cit., nei confronti del Ramini.

Da tanto consegue che la Corte d'appello non poteva escludere la responsabilità di quest'ultimo per il solo fatto che fosse stata ritenuta la responsabilità della proprietaria Schiavone, posto che i titoli erano diversi, ed avrebbe invece dovuto spiegare il perché fosse da escludere la responsabilità del Ramini ai sensi dell'art. 2043 citato. Né, d'altra parte, la sentenza impugnata ha detto alcunché in ordine all'effettiva estensione della domanda risarcitoria da parte della danneggiata nei confronti del Ramini.

Il primo motivo di ricorso in esame, benché non in modo limpidissimo, pone tuttavia proprio detta censura, la quale è meritevole di accoglimento.

2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.

3. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi al principio indicato nella motivazione della presente ordinanza.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte *accoglie* il primo motivo di ricorso, *assorbito* il secondo, *cassa* la sentenza impugnata e *rinvia* alla Corte d'appello di Roma, in diversa

Fuc



composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Full